



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e sport
servizio promozione turistica, eventi culturali e sportivi

OGGETTO: Magazzino 26 di Porto Vecchio (parte ristrutturata). Incarico professionale per 10 mesi, dal 01.01.2022 al 31.10.2022, per la figura di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.

CIG _____

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Tra

Il **Comune di Trieste**, rappresentato dalla dott.ssa Francesca Locci, Dirigente del Servizio Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Gopcevich di Via Rossini n. 4, la quale agisce in nome e per conto dell'indicata Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, co. 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 82 del vigente regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

p.i. Elio Flego

tenuto conto che

- la normativa italiana vigente rende obbligatorio l'attuazione di un Sistema di Gestione Antincendio quando si tratta di attività soggette a controlli di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 3 Agosto 2015 "Codice di prevenzione incendi" (attività soggette non normate da specifiche regole tecniche).
- risulta indispensabile individuare la figura di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio per la parte ristrutturata del Magazzino 26 di Porto Vecchio, che sia di comprovata esperienza e capacità tecnica;

tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste – d'ora in avanti denominato "Comune", affida al perito industriale Elio Flego - Cod. Fisc. [REDACTED] e Part. IVA 00803390327, con studio in Trieste, Riva Grumula 10 – iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Trieste al n° 779 a partire dal 30/01/1989, d'ora in avanti denominato "Professionista", l'incarico professionale della

durata di 10 mesi, dal 01.01.2022 al 31.10.2022, per la figura di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio per il Magazzino 26 di Porto Vecchio di Trieste, in funzione anche di mostre ed eventi che possono aver luogo presso il Magazzino 26, anche in contemporaneità.

Art. 2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico sono le seguenti:

1. organizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio in funzione del Piano di Emergenza promuovendone il miglioramento;
2. verifica mensile sull'efficienza del Piano di Emergenza in funzione degli eventi che possono aver luogo anche in contemporaneità ed analisi delle possibili criticità individuando le azioni correttive necessarie;
3. verifica mensile sul mantenimento in efficienza di sistemi, impianti, dispositivi, attrezzature e misure per la lotta agli incendi;
4. verifica mensile sul rispetto della programmazione e sull'avvenuta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria pertinenti con la lotta agli incendi;
5. verifica mensile sull'aggiornamento del registro/i dei controlli antincendio, riferito alle attività manutentive periodiche ordinarie e straordinarie;
6. verifica mensile sul mantenimento del livello di sicurezza previsto in fase progettuale di prevenzione incendi, anche in funzione dell'osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio in occasione di eventi espositivi e di pubblico spettacolo;
7. verifica mensile sulla cartellonistica in esercizio, aggiornamento e/o integrazione della stessa anche con note informative con indicazione di limitazioni, divieti e riferimenti di numeri telefonici specifici per l'attivazione dei servizi di emergenza;
8. verifica bimestrale sulle modalità operative per il corretto utilizzo delle attrezzature per la prevenzione incendi da parte degli addetti alle emergenze al fine di garantire la sicurezza e l'esodo del pubblico e del personale;
9. verifica bimestrale sulla funzionalità delle vie d'esodo e sulle attrezzature e sugli impianti antincendio, affinché siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite controllo visivo;
10. verifica bimestrale sulla correttezza delle procedure gestionali e di manutenzione dei sistemi e delle attrezzature, inserite nel piano di mantenimento del livello di sicurezza e prevenzione incendi;
11. verifica bimestrale sulla corretta osservanza delle procedure di prevenzione incendi, dei divieti e delle limitazioni nelle normali condizioni di esercizio dei locali espositivi, di pubblico spettacolo e dei locali accessori in funzione della specificità degli eventi;
12. collaborazione con i responsabili preposti del Comune per la nomina delle figure della struttura organizzativa per le emergenze;
13. collaborazione con gli addetti alle emergenze, organizzazione di momenti di informazione e formazione su procedure ed attrezzature per la prevenzione e lotta agli incendi;
14. definizione di obiettivi e traguardi di adeguamento e miglioramento della sicurezza, prevenzione e protezione antincendio;
15. verifica della designazione dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze quali addetti antincendio, primo soccorso e responsabili delle emergenze e dell'evacuazione;
16. organizzazione e verifica, in collaborazione con i responsabili preposti del Comune ed i responsabili della Ditta preposta alle emergenze, delle esercitazioni pratiche relative alle prove di evacuazione con verifica della corretta impostazione.

Art. 3) COLLABORAZIONI

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del Comune.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto conto nello schema di parcella.

Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

L'incarico di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio per il Magazzino 26 di Porto Vecchio di Trieste, della durata di 10 mesi, dal 01.01.2022 al 31.10.2022, in funzione anche di mostre ed eventi che possono aver ivi luogo, anche in contemporaneità, è vincolante per il Professionista all'atto della sottoscrizione del presente documento, in forma di lettera commerciale, mentre assumerà valore vincolante per l'Amministrazione comunale dopo l'avvenuta registrazione della determinazione di affidamento e approvazione del presente incarico. L'incarico diventerà operativo per il Professionista all'atto della comunicazione via PEC da parte del Responsabile del Procedimento dell'esecutività della Determinazione di affidamento, e si concluderà al 31.10.2022, a prestazioni concluse.

Art. 5) PENALITA'

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione del contrattuale in base agli articoli 6 e 7, il Comune potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a) nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (*cinqueper cento*) dell'onorario della prestazione;
- b) nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (*zerovirgolacinque*) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza;
- c) nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di Euro 50,00.- (*cinquantaloo*) ed un massimo di Euro 500,00.- (*cinquecento/00*) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 13, il contratto può esser risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a) ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b) inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare gestione del Magazzino 26.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Comune medesimo.

Art. 7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 8) RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Comune di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Comune nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 9) INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

Qualora il Professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il Professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al Comune ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal Professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il Professionista è tenuta ad osservare, per quanto compatibili, le misure contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Trieste, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, entrambi reperibili sul sito web del Comune nella sezione "amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali". Tali obblighi di condotta si estendono al Professionista e ai suoi collaboratori e dipendenti, per quanto compatibili.

La violazione di detti obblighi può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il Professionista e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta n. 16 del 24 gennaio 2019, anch'esso reperibile sul sito web del Comune nella sezione "amministrazione trasparente / disposizioni generali".

Art. 11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

Art. 12) CORRISPETTIVO e MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, ammonta a Euro 22.000,00.- a cui vanno unicamente sommati il contributo previdenziale di legge Eppi pari al 5% e l'Iva al 22%, per rispettivi Euro 1.100,00.- ed Euro 5.082,00.-, per un totale di Euro 28.182,00.-

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata in due momenti, come segue:

- 50% (cinquantapercento) a metà servizio (dopo il 31.05.2022)
- 50% (cinquantapercento) a conclusione del servizio (dopo il 30.10.2022)

previo accertamento del rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al Professionista nel caso in cui non sia dato corso all'incarico in questione.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente, come indicato al successivo art. 14, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D. L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Comune procederà ad acquisire d'ufficio l'Attestazione di Regolarità Contributiva.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente detta Attestazione dagli Enti abilitati al rilascio, in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per acquisirla.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla Affidataria. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune dopo aver sentito il Professionista. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

Art. 13) RESPONSABILITÀ' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il Professionista si impegna al rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a proprie cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/08), libertà e dignità degli stessi. I suddetti obblighi vincolano il Professionista per tutto il periodo di validità del presente atto.

Art. 14) TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____.

Art. 15) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista ed il Comune in relazione all'interpretazione o

all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 16) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del Comune, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

Saranno a carico del Professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 17) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Trieste, Riva Grumula n. 10 - e-mail: elio@studioflego.it e amministrazione@studioflego.it - presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 18) RINVIO

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2006 e del D.P.R. 207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolarmente vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Art. 19) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro Cinquecentomila- (500,000/00). A tale fine, il Professionista ha presentato la Polizza assicurativa n. IFL0006678.8528 emessa da AIG Europe S.A. il 20 dicembre 2021 e con validità fino al 28 febbraio 2023 per un massimale di Euro Unmilionecinquecentomila.- (1.500,000/00).

Detta polizza avrà validità fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 20) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 22.000,00.- oltre EPPI 5% per un totale di Euro 23.100,00.-.

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A. è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation - informa il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto/esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

PER ACCETTAZIONE
(data della firma digitale)

IL PROFESSIONISTA
(firmato digitalmente)



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 29/12/2021 11:12:28 UTC

**File verificato: G:\M0\SERVIZIO_PTECS\PORTO_VECCHIO_INDOOR\MAGAZZINO_26
\INCARICO_RESPONSABILE_SGSA\AFFIDO_2022\PREVENTIVO\Studio Tecnico Flego 2022 -
foglio_patti_e_condizioni.pdf.p7m**

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : FLEGO Elio
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 29/12/2021 11:12:27 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 29/12/2021 11:00:36 UTC

Dati del certificato del firmatario FLEGO Elio :

Nome, Cognome: FLEGO Elio
Titolo: Perito Industriale
Numero identificativo: 20079167
Data di scadenza: 11/06/2022 23:59:59 UTC
Autorità di
certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. ,
Certification AuthorityC ,
IT ,
Documentazione del
certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica